



CONVENZIONE

“OUTCOME ASL BRESCIA”

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via della Vite, 13 – 00187 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento Dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

e

l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Dipartimento delle Dipendenze (C.F. 03436310175), con sede in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – 25124 Brescia, nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Carmelo Scarcella (di seguito denominato Ente affidatario)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Serpelloni'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Scarcella'.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, Reg. 8 - Presidenza, fg. n. 20, con il quale viene istituita la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario delegato";

VISTO D.P.C.M. 18 dicembre 2008 con il quale è stata prorogata – fino al 31 dicembre 2009 e comunque non oltre la data di istituzione di una struttura generale a norma dell'art. 7 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 – l'attività della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009 Reg. n. 1 Fog.326;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la famiglia, per il Contrasto alle Tossicodipendenze e servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 23 gennaio 2009 recante l'organizzazione interna della struttura di missione "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei Conti il 06 marzo 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 280;

VISTO il D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 di conferimento dell'incarico dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di Responsabile della Struttura di Missione "Dipartimento per le politiche antidroga", al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 110;

VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2008 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2009;

Premesso

che negli ultimi anni l'attenzione alla qualità dei trattamenti e alla valutazione dell'efficacia degli stessi è aumentata notevolmente tra i professionisti che si occupano dei disturbi da uso di sostanze, soprattutto all'interno delle organizzazioni cliniche e delle strutture amministrative;

che il sistema di valutazione è la base necessaria e funzionale al decisore making;

che il poter prendere decisioni consapevoli, basate su informazioni affidabili, risulta di fondamentale importanza nella governance dei sistemi assistenziali/produttivi, sia per la valutazione individuale a scopo assistenziale, sia per la valutazione d'insieme finalizzata alla gestione delle risorse, sia per la valutazione di gruppo a scopo di conoscenza nell'ambito della ricerca scientifica;



che il Dipartimento per le politiche Antidroga condivide tale impostazione, avendo fatto dell'introduzione dei sistemi di valutazione dei trattamenti uno dei punti principali della linea strategica perseguita, in virtù della riconosciuta rilevanza e priorità della questione;

che, pertanto, il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende promuovere il Progetto "Realizzazione di un sistema multicentrico per il monitoraggio dei trattamenti e valutazione dell'outcome in relazione alle prestazioni ricevute" quale progetto quadro al fine di favorire la diffusione di una cultura della valutazione degli esiti dei trattamenti erogati dalle strutture socio-sanitarie ad utenti che fanno uso di sostanze stupefacenti nell'ottica di arrivare da una parte alla definizione di modelli di valutazione e dall'altra alla creazione di un network di unità operative per lo sviluppo;

che le unità operative coinvolte sono:

1. **ASL Pescara:** Dipartimento Dipendenze di Pescara
2. **ASL Brescia:** Dipartimento Dipendenze di Brescia (unità operative partecipanti: Brescia Centro, Montichiari, Chiari, Iseo, Leno, Zanano, Salò, Palazzolo, Desenzano, Orzinuovi)
3. **ASL Vallecamonica:** unità operativa di Breno
4. **ASL Varese:** Dipartimento Dipendenze di Varese (unità operative partecipanti: Varese, Gallarate, Saronno, Arcisate, Tradate, Busto Arsizio, Cittiglio, Carcere Varese, Carcere Busto);
5. **ASL Foligno:** Dipartimento Dipendenze di Foligno (unità operative partecipanti: Spoleto, Foligno);
6. **ASL Città di Castello:** unità operative Città di Castello e Gubbio;
7. **ASL Genova:** Dipartimento Dipendenze di Genova (unità operative partecipanti: Genova zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6, Carcere)
8. **ASL di Savona:** Unità Operativa di Savona
9. **ASL de La Spezia:** Unità Operativa de La Spezia
10. **ASL Imperia:** Unità operative: Sanremo, Bordighera, Carcere Imperia, Imperia;
11. **ASUR Marche:** Dipartimento delle Dipendenze Macerata
12. **ASL Perugia:** Dipartimento delle Dipendenze di Perugia (unità operative partecipanti: Perugia, Assisi, Marsciano, Magione)
13. **ASL Terni:** Dipartimenti delle Dipendenze di Terni (unità operative coinvolte di Terni e Narni)
14. **ASL Siracusa:** Dipartimento delle Dipendenze di Siracusa (unità operative coinvolte: Siracusa)
15. **ASL di Agrigento:** Dipartimento delle Dipendenze di Agrigento
16. **ASL di Matera:** Dipartimento delle Dipendenze di Matera
17. **ASL Enna:** Unità operative di Enna
18. **ASL Messina:** Unità operativa di Messina nord, Messina Sud e Letojanni
19. **ASL Palermo:** Unità operativa di Palermo 1, Palermo 2, Termini, Cefalù
20. **ASL Ragusa:** Unità operativa di Ragusa, Modica e Vittoria
21. **APSS Trento:** Dipartimento Dipendenze di Trento
22. **ULSS 20 Verona:** Dipartimento delle Dipendenze

che l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Dipartimento delle Dipendenze è stata individuata quale uno dei 22 Enti esecutori sopracitati per la realizzazione e la gestione del progetto quadro (in allegato come parte integrante della presente Convenzione);



SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga (Ente committente) incarica l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia – Dipartimento delle Dipendenze (Ente affidatario) di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga

1. La Convenzione è immediatamente efficace a decorrere dalla data della firma della stessa.
2. L'Ente affidatario inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto della presente Convenzione, dando formale comunicazione di "avvio attività" che dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 30 giorni dalla notifica da parte del Dipartimento all'Ente affidatario dell'avvenuta registrazione dell'approvazione della Convenzione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli organi di controllo.
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, che per l'ASL di Brescia non potrà superare, salvo eventuali proroghe, la data del 31.12.2010 sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di avvio attività di cui sopra, inviata dall'Ente affidatario al Dipartimento di cui al punto 2.
4. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento della presente Convenzione.
5. La Convenzione prevede una durata totale finanziata massima di 12 mesi, salvo proroghe con una possibile estensione e rifinanziamento sulla base dei risultati raggiunti e previa esistenza di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione.
6. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente affidatario entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al punto 3.



7. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
8. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui alla presente Convenzione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante della presente Convenzione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate al Dott. Elio Revera, Responsabile del progetto per l'Ente affidatario.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'ente affidatario ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine, anche avvalendosi di esperti esterni.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga, con uno specifico decreto e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente affidatario intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.

Art. 4

Rapporto e collaborazione con la Regione

1. Tutte le attività relative al progetto in essere con le Aziende Territoriali (ASL) e le relative unità organizzative coinvolte, saranno oggetto di informativa costante alla



Regione territorialmente competente da parte dell'Ente affidatario. Pertanto, al fine di mantenere una costante informativa sulle attività di progetto e sulle relazioni in essere tra ASL e Dipartimento, qualsiasi corrispondenza e flusso dati tra l'Ente committente e l'Ente affidatario e viceversa andrà sempre inviata contestualmente, per conoscenza, anche alla Regione territorialmente competente.

2. La Regione territorialmente competente potrà partecipare a pieno titolo con un proprio referente tecnico regionale al Gruppo Tecnico Scientifico di coordinamento del Progetto, partecipando alle analisi e alle decisioni in merito alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, nonché all'utilizzo del budget, presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga.
3. La Regione territorialmente competente avrà inoltre la possibilità di accesso in ogni momento ai dati (anche parziali) e ai risultati tecnico-scientifici relativi al territorio di propria competenza, prodotti dal progetto e residenti presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga, potendone disporre totalmente e senza alcuna riserva.
4. Al fine di agevolare e snellire le procedure amministrative, riducendo anche i tempi di trasferimento ed utilizzo dei finanziamenti da parte delle unità organizzative delle ASL, nonché la successiva rendicontazione finanziaria che è messa in capo direttamente alle unità organizzative utilizzanti i finanziamenti, si è concordato con la Regione territorialmente competente che venga stipulato un accordo diretto di collaborazione tra il Dipartimento Politiche Antidroga e l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia con trasferimento dei fondi a tale azienda.

Art. 5

Oneri finanziari

1. L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap. 786 per una somma omnicomprensiva pari ad € 50.220,60.

Art. 6

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprensivo di € 50.220,60 per sostenere le spese di realizzazione così



come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:

- a. un importo pari al 30% del finanziamento di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte dell'organo di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
- b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato dopo tre mesi dall'inizio delle attività a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria del primo trimestre di attività che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall'ente affidatario;
- c. l'ulteriore 30% del finanziamento verrà erogato a saldo e comunque a conclusione delle attività e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria del secondo trimestre di attività che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la seconda tranche del finanziamento inviata dall'Ente affidatario.

2. Il finanziamento è concesso all'Ente affidatario al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.

3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.

4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'ente committente.

5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente affidatario e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della



somma sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Brescia codice IBAN: IT84P0100003245131300306141 (così come comunicato dall'ente affidatario). Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – Via della Vite, 13 - 00187 Roma.

6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema della presente Convenzione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente affidatario e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 7

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente affidatario entro trenta giorni dalla scadenza di ogni trimestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione della presente Convenzione.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nella presente Convenzione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma



del legale rappresentante dell'Ente affidatario e firmatario della presente Convenzione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente affidatario all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.

5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente affidatario trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione della presente Convenzione e recupero delle somme erogate.

Art. 8

Norme regolatrici della Convenzione

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'ente affidatario, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente affidatario di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dalla presente Convenzione. E' escluso all'Ente affidatario l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'ente affidatario, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Ente affidatario in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 7 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto della presente Convenzione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'ente affidatario del



Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le politiche antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 9

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente affidatario dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2008. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui alla presente Convenzione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente affidatario potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Art. 10

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'ente affidatario. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La



diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 11

Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'ente affidatario.
2. Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. Le Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 12

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente affidatario le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione alla presente Convenzione, con rinuncia da parte dell'ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'ente affidatario, verrà applicata una penale corrispondente all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l'esistenza di regolari proroghe.
3. La presente Convenzione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dalla presente Convenzione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente affidatario a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere la presente



Convenzione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

Art. 13

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Roma.

La presente Convenzione è formata da n. 13 articoli e n. 12 pagine.


La presente Convenzione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

29/12/2009

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni



Azienda Sanitaria Locale di Brescia

Il Direttore Generale

Dr. Carmelo Scarcella

